Il Sole 24 ORE

NORME E TRIBUTI

I contribuenti fanno i conti con le conseguenze delle irregolarità

Sanzioni inasprite dalla Ue

I contribuenti che sono chiamati a fare i conti con obblighi dichiarativi per investimenti esteri si devono misurare con sanzioni particolarmente incisive.

Sul quadro sanzionatorio incide, poi, anche il decreto legislativo 84/2005, con cui è stata recepita la direttiva 2003/48/CE sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, che ha previsto a carico dell'operatore economico residente nel territorio dello Stato che per ragioni professionali o commerciali paga in Italia interessi a persone fisiche non residenti obblighi di comunicazione all'agenzia delle Entrate su pagamenti effettuati e identità del beneficiario. L'Agenzia provvede, in modo automatico, all'invio delle informazioni all'autorità fiscale dello Stato di residenza del beneficiario. In questo modo viene attuato lo scopo principale della direttiva 2003/48/CE, consistente nel prevedere che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a persone fisiche, residenti ai fini fiscali in un altro Stato, vengano assoggettati a un'effettiva imposizione.

Nella prospettiva del contribuente italiano-persona fisica residente nello Stato che percepisce il pagamento di interessi da parte di un operatore economico residente in un altro Stato, l'attuazione della direttiva 2003/48/CE comporta il rafforzamento della normativa sul monitoraggio fiscale.

Gli obblighi di comunicazione che la direttiva impone ai soggetti che effettuano il pagamento di interessi e il conseguente scambio automatico di informazioni fra le amministrazioni fiscali degli Stati interessati consentono, infatti, un più agevole controllo del rispetto degli obblighi di dichiarazione imposti dalla legge. L'articolo 4 del decreto legge 167/90 prevede l'obbligo per il contribuente residente in Italia (persona fisica, società semplice o ente equiparato, ente non commerciale) che al termine del periodo d'imposta detiene investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, di indicarli, anche se non sono intervenute movimentazioni, nella dichiarazione dei redditi o, in caso di esonero, su modulo conforme al modello approvato dall'agenzia delle Entrate (Modulo RW), sempre che l'ammontare di investimenti e attività, al termine del periodo d'imposta, sia superiore a 12.500 euro. La violazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25% dell'ammontare degli importi non dichiarati e con la confisca di beni di corrispondente valore.

Il nuovo decreto legislativo 84/2005 prevede, inoltre, una sanzione anche per i soggetti che non adempiono all'obbligo di comunicazione su identità del percettore del pagamento degli interessi, natura ed entità del versamento. Questa sanzione è prevista dall'articolo 6 del provvedimento, che punisce i casi di omessa, incompleta o inesatta informativa agli uffici dell'agenzia delle Entrate definendone il *range* da 2.065 a 20.658 euro. Nel caso in cui le comunicazioni siano effettuate con un ritardo non superiore a 30 giorni dovrà essere applicata la sanzione minima.

LUIGI FERRAJOLI

I DOCUMENTI ONLINE www.ilsole24ore.com/norme

- Il testo completo del decreto legislativo n. 84 del 20 maggio 2005
- La direttiva n. 2003/48 sulla tassazione dei redditi da risparmio nella Ue
- Gli accordi con i Paesi extra-Ue, i testi correlati e i provvedimenti di attuazione negli Stati membri